

*F.G.U.
GILDÀ DEGLI INSEGNANTI
DI NAPOLI*



**TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - ANNO SCOLASTICO
2013/2014**

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
A CURA DI RAFFAELE MANZONI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ Nota del MIUR prot. n. 2548 del 13.3.2013
- ✓ Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) stipulato in data 11.3.2013
- ✓ O.M. n. 9 dell'11.3.2013

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento **per il personale docente ed educativo è fissato al 13 marzo 2013 ed il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2013**. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di **movimento per il personale A.T.A. è fissato al 13 maggio 2013 ed il termine ultimo è fissato all' 11 giugno 2013**.

VINCOLI NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Trasferimenti nell'ambito della provincia: il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Ne consegue che può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2013/14 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.

Trasferimenti per provincia diversa: ai sensi dell'art. 9 comma 21 della legge n. 106/2011, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 in poi, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Tale disposizione, pertanto, non si applica ai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 2010/11 o anni precedenti, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.

N.B. La citata disposizione legislativa non pone limiti per le richieste di mobilità professionale interprovinciale (passaggi di cattedra e/o di ruolo); è, comunque, da tenere presente che, per partecipare a tale mobilità professionale, è necessario aver superato il periodo di prova il che può avvenire almeno dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo.

I vincoli indicati in precedenza non si applicano nei seguenti casi:

- 1) personale non vedente (titolo I art. 7);
- 2) personale emodializzato (titolo I art. 7);
- 3) personale disabile e che ha bisogno di particolari cure continuative (tit. III art. 7);
- 4) assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile (titolo V art. 7).

N.B. Il personale di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), ed il personale di cui al punto 4) relativamente all'assistenza al proprio coniuge ovvero al proprio figlio, fruisce anche della precedenza nell'ambito dell'effettuazione della III fase dei trasferimenti (per provincia diversa). Il figlio unico che presta assistenza al genitore disabile, invece, partecipa al trasferimento ma senza fruire di alcuna precedenza.

TEMPISTICA DELLE VARIE PROCEDURE:

<i>Tipologia di personale</i>	<i>1) Termine comunicazione al CED domande mobilità e posti disponibili</i>	<i>2) Termine revoca domande di movimento</i>	<i>3) Data pubblicazione movimenti</i>
<i>Docenti scuola infanzia</i>	<i>30 aprile</i>	<i>20 aprile</i>	<i>5 giugno</i>
<i>Docenti scuola primaria</i>	<i>30 aprile</i>	<i>20 aprile</i>	<i>5 giugno</i>
<i>Docenti scuola I grado</i>	<i>3 giugno</i>	<i>24 maggio</i>	<i>21 giugno</i>
<i>Docenti scuola sec.II grado</i>	<i>20 giugno</i>	<i>10 giugno</i>	<i>6 luglio</i>
<i>Personale educativo</i>	<i>4 maggio</i>	<i>24 aprile</i>	<i>25 maggio</i>
<i>Personale A.T.A.</i>	<i>10 luglio</i>	<i>30 giugno</i>	<i>30 luglio</i>

REVOCA DELLE DOMANDE

È possibile revocare le domande presentate, nei termini indicati nel precedente prospetto, previa istanza da presentare all'USP per il tramite della scuola di servizio. Le istanze di revoca inviate dopo le date indicate possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Le domande di movimento (trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo) da parte di tutte le categorie di personale docente ed A.T.A.(ad esclusione, quindi, del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica), devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. L'operazione va effettuata tramite apposita funzionalità messa a disposizione nell'area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet dell'amministrazione all'indirizzo www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere compilate utilizzando i modelli cartacei.

Per l'utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi: quella della registrazione nel servizio "Istanze On Line" da parte del personale interessato (se già non effettuata in precedenza), e quella della presentazione della domanda via Web. La registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it. Le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella suddetta area delle Istanze On Line, all'interno della quale è possibile consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento. Le domande vanno indirizzate all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentate, con modalità on line, al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui si presta servizio.

FLUSSO DELLE PROCEDURE

Il flusso delle procedure che regolano la mobilità tra i vari soggetti coinvolti, è così raffigurabile:



I passi che il docente deve compiere per completare correttamente il procedimento di presentazione delle domande di Mobilità per la scuola primaria e media in modalità web sono i seguenti:

1. **Accedere** alla sezione "Istanze online"
2. **Compilare** la domanda di mobilità (utilizzando la funzione "Inserisci")
3. **Aggiornare**, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione "Aggiorna")
4. **Inserire**, se necessario, l'elenco dei documenti da allegare alla domanda e inserire il testi delle autocertificazioni (utilizzando la funzione "Gestione allegati")
5. **Inviare** la domanda (utilizzando la funzione "Invia la domanda") scegliendo come ufficio destinatario la segreteria dell'istituto (scuola) presso cui si presta servizio ovvero, in mancanza di sede di servizio, ad altro Ufficio da individuare secondo i criteri indicati nell'O.M. sulla mobilità del personale della scuola che si può consultare accedendo al link "Riferimenti normativi e scadenze amministrative". Al momento dell'invio, il sistema crea un .pdf, che viene inserito nella sezione "Archivio" presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato e tutti i testi degli allegati inseriti.
6. **Consegnare**, se presenti, i certificati per i quali non è prevista autocertificazione all'ufficio a cui è stata inviata la domanda. La consegna deve avvenire sempre entro il termine di scadenza di presentazione fissato dall'O.M..

A garanzia del corretto completamento dell'operazione, dopo l'invio della domanda, il docente può effettuare le seguenti operazioni:

7. **Verificare** che nella pagina "Menù gestione domande", nell'elenco delle domande inserite, la domanda si trovi nello stato "inviata";
8. **Accedere** alla sezione "Archivio" presente sulla home page e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni corrette e che siano presenti tutte le autocertificazioni inserite.
Dopo l'invio, la domanda può essere consultata dall'Ufficio scelto dal docente come destinatario. L'Ufficio consulta il documento in formato .pdf prodotto al momento dell'invio che, come detto, contiene il modulo domanda e le autocertificazioni.

Se il docente avesse necessità di modificare alcune informazioni inserite (relativamente alle caselle del modulo domanda o agli allegati), ad esempio perchè l'Ufficio destinatario riscontra incongruenze, per variare tali informazioni, deve:

- ✓ Annullare l'invio;
- ✓ apportare le modifiche;
- ✓ procedere con un nuovo invio.

Il nuovo invio deve avvenire sempre entro il termine di scadenza fissato dall'O.M. .

Ultimata la procedura di presentazione delle domande, inoltre, il docente ha a disposizione i seguenti strumenti per monitorare lo stato della propria domanda:

- ✓ nella Sezione "Altri servizi" presente sulla home page, il docente può visualizzare la propria domanda anche dopo la chiusura delle funzioni per l'invio della stessa. Nel caso in cui gli Uffici competenti alla valutazione della domanda modificano alcune delle informazioni inserite dal docente, le informazioni visualizzate sono comprensive delle modifiche.
- ✓ sempre nella Sezione "Altri servizi", il docente può utilizzare la funzione "Workflow" per monitorare lo stato della propria domanda dopo l'invio. Partecipano alle operazioni di mobilità solo le domande che sono state "convalidate" dall'Ufficio scolastico provinciale (USP).
- ✓ il docente, al momento della convalida della domanda da parte dell'USP riceverà una e-mail con la lettera di notifica, cioè il documento che contiene tutte le voci della domanda ritenute valide e i punteggi spettanti. Copia della lettera di notifica viene anche inserita nella sezione "Archivio", presente sulla home page.

Dopo l'elaborazione dei movimenti, il giorno previsto dalla normativa come data di pubblicazione dei risultati, il docente riceverà per e-mail/sms comunicazione sul risultato del movimento.

Nello schema successivo vengono elencati tutti i possibili documenti che possono essere allegati ad una domanda di movimento e , per ciascuno di essi, viene fornita l'indicazione se si tratta di autocertificazioni (il cui testo va inserito con la funzione),

In caso contrario si tratta di documenti da consegnare su carta all'Ufficio a cui verrà inviata la domanda.

Dichiarazione personale anzianità di servizio	Autocertificazione conforme al modello predisposto dal Miur
---	---

Dichiarazione personale servizio continuativo	Autocertificazione conforme al modello predisposto dal Miur
Dichiarazione personale diritto al punteggio aggiuntivo (10 punti)	Autocertificazione <i>conforme allo specifico modello “dichiarazione punteggio aggiuntivo”, riportato negli allegati all’ordinanza o generato dalla procedura Polis .</i>
Dichiarazione personale esigenze di famiglia (titolo II Tabella di valutazione)	<p>Autocertificazione L’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime con relativa decorrenza che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.</p> <p>Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.</p>
Certificato stato di inabilità al lavoro del figlio maggiorenne (lett.C esigenze di famiglia)	<i>Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.</i>

<p>Certificato attestante il ricovero del figlio, del coniuge o del genitore (lett.D esigenze di famiglia)</p> <p>Certificato necessità di cure continuative per figlio, coniuge o genitore (lett.D esigenze di famiglia)</p>	<p><i>Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.</i></p> <p><i>L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.</i></p>
<p>Certificato di attuazione di un programma terapeutico per il figlio tossicodipendente</p>	<p><i>Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). E' necessario, inoltre, che l'interessato dichiari che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.</i></p>
	<p>Autocertificazione</p> <p>E' possibile autocertificare le seguenti situazioni: le <i>promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di</i></p>

<p>Dichiarazione personale titoli posseduti (titolo III Tabella di valutazione)</p>	<p><i>merito in pubblico concorso per esami, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale.</i></p> <p><i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.</i></p>
<p>Dichiarazione personale servizio continuativo per art.7 c.1, punto II e IV</p>	<p>Autocertificazione</p>
<p>Certificato/i attestante stato di disabilità</p>	<p>Certificato rilasciato dalle commissioni mediche insediate ai sensi della legge 104/92</p>
<p>Dichiarazione personale per precedenza art. 33 commi 5,7 legge 104/92</p>	<p>Autocertificazione: l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, e successive modifiche ed integrazioni. L'onere di tale certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.</p> <p>L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla</p>

	precedenza.
Certificato attestante situazione di non ricovero (per art. 33 commi 5,7 legge 104/92)	Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Documentazione inabilità genitori ad occuparsi del figlio disabile (art. 33 commi 5,7 legge 104/92) Dichiarazione fratelli sorelle (per art. 33 commi 5,7 legge 104/92)	il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Dichiarazione del coniuge attestante lo stato di convivenza (per precedenza coniuge militare) Dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge (per precedenza coniuge militare)	Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.
Dichiarazione personale per precedenza attività sindacale	<i>Autocertificazione In attuazione dell'art. 7 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività</i>

	<i>sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.</i>
Dichiarazione personale possesso titolo specializzazione sostegno-speciale	Autocertificazione
Dichiarazione possesso abilitazione specifica ai fini del passaggio	Autocertificazione
Dichiarazione personale attestante utilizzazione, l'anno precedente, sulla classe di concorso richiesta	<i>Autocertificazione I docenti in esubero sul proprio organico ed utilizzati nell'a.s. precedente su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.</i>
Dichiarazione personale titoli posseduti (titolo II Tabella di valutazione)	Autocertificazione

RICORSO AVVERSO LA NOTIFICA DEL PUNTEGGIO E DELLE PREFERENZE

L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo. In tale occasione, ed entro il termine suddetto, il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa quanto previsto dall'art. 9 c.5 dell'O.M.: se vi è discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissivo il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL CCNI PER LA MOBILITÀ' ANNO SCOLASTICO 2013/14

Si riportano alcune delle principali novità contenute nel CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2013/14.

Clausola di salvaguardia (art. 1 comma 4)

Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l'a.s. 2013/14, sia in relazione all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, allo scopo di verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI ed allo scopo di tutelare la conservazione della titolarità del personale interessato. Alla stessa stregua, potrà essere riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo nonché appartenente alle classi di concorso C999 e C555 a seguito dell'attuazione degli artt. 13 e 14 della L. 135/2012 di conversione, con modifiche, del D.L. 95/2012.

Sistema delle precedenze (art. 7 comma 3)

Le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre quelle di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

L'inserimento di questo comma nell'art. 7 che dispiega le precedenze nei trasferimenti a domanda (comma 1) e le esclusioni dalle graduatorie dei perdenti posto (comma 2), intende assolvere lo scopo, a parere dello scrivente, di ben delineare i campi e le ipotesi per le quali sia necessario tutelare i soggetti e le categorie previste nei commi citati.

In particolare, tali precedenze ed esclusioni non dovrebbero trovare applicazione nelle procedure che non abbiano riferimento alcuno né con i movimenti a domanda, né con l'individuazione dei docenti perdenti posto, come, ad esempio, nel caso di assegnazioni delle classi, dell'assegnazione nei plessi e nelle succursali delle scuole, nell'individuazione dei soggetti cui assegnare la cattedra orario esterna nell'ipotesi di riduzione dell'organico di diritto (ipotesi trattata dall'art. 18 comma 18 del CCNI).

Esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari (art. 7 comma 2)

I soggetti che hanno titolo all'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari, la cui scuola di titolarità sia ubicata in un comune o distretto sub comunale diverso rispetto al comune o distretto che coincide con la scuola di titolarità, devono presentare domanda volontaria di trasferimento per l'a.s. 2013/14 per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune **o il distretto sub comunale** vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. N.B. Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

Autocertificazioni di cui all'art. 15. comma 1, della legge 183/2011

Il riferimento a tale norma è stato inserito in vari articoli del contratto ed in particolare all'art. 9. L'obbligo di documentazione con certificati è stata lasciata soltanto per i certificati medici (ivi compresi, ovviamente, quelli relativi alla legge 104/92) e quelli del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa.

Dimensionamento della rete scolastica (art. 20 comma 2)

Nell'ipotesi in cui negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico organico si costituiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione, l'Ufficio territoriale prima delle operazioni di

mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, all'assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull'organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell'istituto originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al precedente capoverso, sono individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici. Nell'attuale CCNI si aggiunge che qualora negli anni scolastici precedenti i docenti dell'istituto presso il quale si è costituito il nuovo percorso con organico autonomo siano stati assegnati nell'organico del nuovo percorso con modalità diverse da quanto previsto in precedenza (ad es. con mobilità volontaria o d'ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità maturato in quanto titolari nell'altro organico dello stesso istituto.

Formulazione delle graduatorie per mobilità d'ufficio conseguente a dimensionamento della rete (art. 20 c.3)

Ai fini della formulazione delle graduatorie connesse alle operazioni di dimensionamento, si applicano i criteri previsti negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Nell'attuale contratto si aggiunge che nelle operazioni di individuazione dei soprannumerari, si tiene conto delle precedenza comuni di cui all'art. 7 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 7 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

Disposizioni comuni per effetti del dimensionamento (art. 20 c.4)

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nello stesso articolo, possono produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, punto II e IV del CCNI.

Trasferimenti d'ufficio docenti scuola dell'infanzia e scuola primaria titolari sulla provincia (art. 20 c.20)

Ai docenti titolari sulla provincia si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste nei successivi art. 23 lettera B, commi da 14 a 22, e art. 24 lettera B, commi da 13 a 17, relative ai docenti titolari su dotazione organica aggiuntiva.

Insegnanti di religione cattolica /(art. 37 bis)

Il docente di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, ha titolo a conservare il punteggio per la continuità didattica nella scuola.

Punteggio per la continuità didattica personale docente

Nella nota 5) della tabella di valutazione dei titoli, si precisa che il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

GRADUATORIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, i dirigenti formulano e affiggono all'Albo le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla tabella concernente i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli, e riconosciute le precedenza, in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, gli insegnanti sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria, e quei docenti perdenti posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza sono soddisfatti per altre preferenze.

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata. Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver

presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, **a condizione che il codice del comune di titolarità venga indicato prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.**

Trasferimento dei docenti in soprannumero

***N.B.* Il docente in soprannumero partecipa al movimento al domanda senza alcuna precedenza rispetto agli altri docenti nella fase "E" dei "movimenti in sede" cioè nel comune di titolarità, come stabilito dall'allegato C al contratto, e con il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda. Se in questa fase i perdenti posto non ottengono alcuna sede, si procede ai trasferimenti d'ufficio sulle sedi rimaste nell'ambito della fase "F" stabilita dall'allegato C, con il punteggio di soprannumerario. Se anche dopo questa fase persistono delle posizioni di soprannumerarietà, le domande dei docenti interessati saranno trattate, con precedenza, nella successiva fase dei trasferimenti tra comuni diversi, rispetto agli altri docenti non soprannumerari.**

Fatta questa debita premessa, occorre dire che i docenti individuati in soprannumero all'atto della compilazione della domanda di trasferimento devono esprimere la volontà di voler partecipare al movimento a domanda (barrando la casella "SI") ovvero al trasferimento a domanda condizionata (barrando la casella "NO").

Esaminiamo i diversi risvolti che conseguono alle diverse richieste.

Richiesta trasferimento del soprannumerario al trasferimento a domanda condizionata

A) Risposta: “NO”. Sta a significare che il docente perdente posto intende partecipare ai movimenti solo nell'ipotesi in cui, durante le operazioni di effettuazione della mobilità, persista la condizione di soprannumero nella scuola di titolarità..

Tale scelta comporta il verificarsi di 2 diverse ipotesi:

1) durante i movimenti si libera un posto nella scuola di titolarità del perdente posto o per un aumento dell'organico, ovvero per il trasferimento in uscita di altro docente. Ciò comporta che la domanda viene annullata e l'interessato viene reintegrato d'ufficio nell'organico d'istituto.

Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.

Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda

Per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate. Se il docente ha chiesto nella domanda anche sedi relative ad altre province, viene riassorbito solo se non sono disponibili le preferenze interprovinciali espresse prima del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune di titolarità).

Per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

2) durante i movimenti il perdente posto non viene reintegrato nell'organico di titolarità della scuola per mancanza di disponibilità. In tale ipotesi si possono determinare due distinte situazioni:

2.1) il docente in soprannumero viene soddisfatto nella fase del movimento a domanda su una delle preferenze espresse. In tal guisa si raffigura un **“trasferimento a domanda condizionata”** e l'interessato potrà in ogni caso fruire del diritto alla precedenza nel rientro, ovvero all'utilizzazione, nella sede di precedente titolarità per un ottennio dall'a.s. dell'avvenuto trasferimento.

2.2) il perdente posto non viene trasferito, nella fase a domanda nel proprio comune, su nessuna delle sedi richieste: viene ripreso nella fase dei trasferimenti d'ufficio unitamente a tutti gli altri perdenti posto e non riassorbiti nella precedente fase dei movimenti a domanda. Il sistema prende a riferimento il punteggio calcolato nella graduatoria interna d'istituto. Il sistema informatico dispone il trasferimento d'ufficio assegnando una qualsiasi scuola.

2.3.) docente in soprannumero non trova nessuna sede nel trasferimento d'ufficio nell'ambito del comune. Il sistema procede al trasferimento d'ufficio sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di viciniorietà. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà trasferito d'ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.

Richiesta trasferimento del soprannumerario al trasferimento a domanda volontaria

B) Risposta: “SI” Tale scelta comporta che il perdente posto manifesta la volontà di anteporre la partecipazione volontaria ai movimenti a prescindere, quindi, dalla situazione di soprannumerarietà. Pertanto se nel corso dei movimenti dovesse liberarsi un posto nella scuola di titolarità l'interessato partecipa comunque, per le sedi espresse, alla mobilità. Sul piano operativo le conseguenze possono essere le seguenti:

1) il docente viene soddisfatto per una delle sedi espresse nella fase del movimento a domanda alla quale partecipa con il punteggio a domanda unitamente a tutti gli altri docente del comune di titolarità. Tale evenienza risolve il soprannumero. L'interessato non conserva il diritto a rientrare nella scuola di precedente titolarità nell'ottennio dal trasferimento d'ufficio e non mantiene il punteggio per la continuità.

2) il docente non ottiene il trasferimento volontario sulle sedi espresse nella fase dei movimenti a domanda nel comune di titolarità. Le ipotesi che ne conseguono, nell'ordine, sono le seguenti:

2.a) se durante il movimento si è comunque riformato il posto nella scuola di titolarità l'interessato viene reintegrato nell'organico;

2.b) se, invece, rimane la situazione di perdente posto nella scuola di titolarità per mancanza di disponibilità, il docente viene trasferito d'ufficio con il punteggio determinato nella graduatorie interna al termine della prima fase dei trasferimenti (fase F) prima del rientro degli ex perdenti posto nel comune di precedente titolarità;

2.c) in mancanza di posti nella fase comunale il sistema provvede al trasferimento d'ufficio nei comuni vicini della provincia di titolarità come indicato in precedenza.

Valutazione dei servizi di insegnamento

N.B. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa che nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso (2012/2013). L'anzianità di servizio deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale (allegato D) o a quello predisposto per le istanze on line ovvero con certificato di servizio.

Servizio di insegnamento dopo la decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza

Comprende il numero complessivo di anni servizio prestati dal docente dopo la nomina nel ruolo di appartenenza. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. Per l'attribuzione del punteggio il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella.

N.B. Si ricorda che gli anni di servizio prestati dal docente presso scuole situate in piccole isole o paesi in via di sviluppo dovranno essere conteggiati due volte. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell'interessato.

N.B. Si raddoppia il punteggio anche il servizio prestato su posti di sostegno o su posti speciali, con il possesso del titolo di specializzazione, nell'ipotesi in cui il trasferimento venga chiesto per tali tipologie di posti. In tale ipotesi il numero degli anni da indicare in tale casella, va raddoppiato.

N.B. **Relativamente ai docenti delle scuole primarie**, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Indicare il numero di

anni di servizio nell'anzianità complessiva; il raddoppio del punteggio si realizza ripetendo il numero di anni di servizio in questione nella casella n. 4 sezione "servizio di ruolo".

In questa casella occorre, inoltre, indicare:

- **gli anni di eventuale retrodatazione giuridica della nomina coperti da servizio nel ruolo di attuale appartenenza;** per la scuola secondaria, vanno considerati anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi. In caso contrario tale periodo viene valutato ai sensi dell'etera B) come servizio in altro ruolo con 3 punti per ogni anno (novità introdotta dal CCNI/2011);
- il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;
- il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge;
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Anni di retroattività giuridica non coperti da effettivo servizio

Comprende il numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio. Per il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 3 punti per ogni anno indicato.

Sotto questa voce vanno valutati, inoltre, i seguenti servizi:

- 1) il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza;
- 2) servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa;
- 3) anni di servizio prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Rientrano in questo punto 3) i seguenti servizi:
 - 3.1) per i docenti di scuola secondaria di II grado, il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
 - 3.2) per i docenti di ruolo della scuola primaria, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia (e viceversa),
 - 3.3) il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
 - 3.4) il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa).

N.B. Si ricorda che gli anni di servizio prestati dal docente presso scuole situate in piccole isole dovranno essere conteggiati due volte. In tale ipotesi l'anno o gli anni di servizio su piccole isole vanno conteggiati due volte in tale casella. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell'interessato.

N.B. Si raddoppia il punteggio anche il servizio prestato su posti di sostegno o su posti speciali, con il possesso del titolo di specializzazione, nell'ipotesi in cui il trasferimento venga chiesto per tali tipologie di posti ed anche, ovviamente, nella compilazione della graduatoria interna d'istituto dei docenti titolari su tali tipologie di organico. In tale ipotesi il numero degli anni da indicare in tale casella, va raddoppiato.

N.B. Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Indicare il numero di anni di servizio nell'anzianità complessiva; il raddoppio del punteggio si realizza ripetendo il numero di anni di servizio in questione nella casella n. 4 sezione "servizio pre-ruolo".

Numero anni di servizio pre ruolo

Comprende il numero complessivo degli anni di servizio pre-ruolo effettivamente prestati dal docente.

Dall'anno scolastico 2004/05 vengono attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio di pre-ruolo prestato dal docente in esame. Per determinare, invece, il punteggio dei docenti individuati in soprannumero per la mobilità d'ufficio e per la definizione delle graduatorie interne d'istituto finalizzate all'individuazione dei perdenti posto, a tale servizio si attribuiscono punti 3 per ogni anno sino al quarto, e punti 2 per ogni di servizio dal quinto in poi. Ad esempio, un docente che vanta 12 anni di servizio complessivo pre-ruolo valutato ai fini della carriera, spettano punti $3 \times 4 = 12$ punti, + punti $2 \times 8 = 16$ punti, per un totale di punti 28.

Vanno ascritti a questa voce i servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94, di cui si riepilogano i principali punti.

Servizio pre ruolo riconoscibile per i docenti di scuola secondaria

Docenti della scuola secondaria: si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine. Non si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali;

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Servizio pre ruolo riconoscibile per i docenti di scuola primaria

Docenti di ruolo della scuola primaria: si valuta il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. Si valuta altresì il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. Non si valuta il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari. Si valuta il

servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Servizio pre ruolo riconoscibile per i docenti di scuola dell'infanzia

Docenti della scuola dell'infanzia: si valutano gli stessi servizi valutati per i docenti della scuola primaria.

Si riconoscono, inoltre, i seguenti servizi:

- servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975 (art. 485 del D.L.vo 297/94);
- servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
- servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, parificate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/74);
- servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
- servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
- servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Bisogna tenere presenti le seguenti condizioni per la valutazione del servizio pre-ruolo:

a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).

b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.

d) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative

Sono, inoltre, valutati i seguenti servizi:

- il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego;
- il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
- il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;
- i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli);
- per i docenti della scuola media e secondaria superiore, il servizio di ruolo e pre- ruolo prestato nella scuola primaria e dell'infanzia;
- per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio di ruolo e pre-ruolo prestato nella scuola media;
- servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/200. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe il punteggio per la continuità nella stessa scuola.

Punteggio per continuità didattica

Si valuta il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica. Nel movimento a domanda occorre avere un'anzianità minima di anni 3. Nei trasferimenti d'ufficio si valuta ogni specifico anno di continuità.

Si attribuiscono punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.

Approfondimenti:

- ✓ la continuità si calcola a decorrere dall'assegnazione della sede definitiva con esclusione, quindi, degli anni che pur prestati nella stessa scuola corrispondano a servizi resi in sede provvisoria. È noto, infatti, che le immissioni in ruolo avvengono su sede provvisorie e che la sede definitiva è ottenuta solo in seguito alla partecipazione alla mobilità con ovvia decorrenza dall'anno scolastico successivo;
- ✓ negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico;
- ✓ dall'a.s. 2003/2004 viene riconosciuta la continuità del personale docente titolare di posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (D.O.S.) relativamente alla sede di servizio;
- ✓ l'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
- ✓ Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio;
- ✓ per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio;
- ✓ il punteggio per la continuità negli anni prestati su piccole isole viene raddoppiato;

Il punteggio in questione spetta:

- ✓ ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità,

- ✓ ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94,
- ✓ ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità,
- ✓ ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
- ✓ ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità;
- ✓ ai docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata in caso di utilizzazione in altra scuola, a condizione che il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune;
- ✓ ai docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata su posti della DOP (dotazione organica aggiuntiva), a condizione che richiedano, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
- ✓ ai docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata qualora si ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, a condizione che gli interessati richiedano, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Altre condizioni per il riconoscimento del punteggio per la continuità:

- non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
- ✓ per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune;
- ✓ per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità;
- ✓ nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Ne consegue che il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per:

- motivi di salute;
- gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedo parentale e per malattia del figlio);
- servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- mandato politico ed amministrativo;
- utilizzazioni,
- esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI,
- esoneri sindacali,
- aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- incarico della presidenza di scuole secondarie;
- esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- il servizio prestato nelle scuole militari.

Nella ipotesi di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.

Il punteggio per la continuità non spetta nei seguenti casi:

- aver ottenuto l'assegnazione provvisoria ad eccezione dei docenti trasferiti d'ufficio ovvero a domanda condizionata che richiedano per ciascun anno dell'ottennio dall'avvenuto trasferimento, il rientro nella scuola di precedente titolarità;
- quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni;
- per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.

Qualora i docenti trasferiti d'ufficio ovvero a domanda condizionata non ottengano il rientro nella scuola di precedente titolarità negli 8 anni dall'avvenuto trasferimento, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito **esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità**.

Il punteggio per la continuità e le condizioni innanzi descritte, viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata **nell'ottennio**, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti **dell'ottennio** iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno **dell'ottennio** il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso **dell'ottennio** il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

Punteggio aggiuntivo di 10 punti (nota 5 ter)

Tale punteggio compete ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o che, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.

Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con dichiarazione personale, conforme al seguente modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale:

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Il sottoscritto.....dichiara sotto la propria responsabilità:
di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 10 per non aver presentato domanda di trasferimento "volontaria" nei seguenti anni scolastici:

- 1) Anno scolastico
- 2) Anno scolastico
- 3) Anno scolastico

Data..... Firma del docente

Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda), alle condizioni previste, a partire dalla mobilità per l'anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.

L'anno scolastico 2007/2008 è stato l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo. Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico nello stesso circolo; la richiesta, nel sessennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il sessennio, nella scuola di precedente titolarità.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del sessennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionale che nel sessennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità docenti trasferiti d'ufficio

Indicare il codice meccanografico e la denominazione della scuola o centro territoriale dal quale il docente è stato trasferito d'ufficio, ovvero a domanda condizionata, nell'ottennio precedente all'anno scolastico in corso.

N.B. A partire dall'A.S. 2005/2006 si deve indicare anche il tipo di posto su cui era titolare il docente al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio. Il tipo di posto è inteso come "comune" o "sostegno". Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Si riepilogano i requisiti , già esistenti, per fruire di tale precedenza:

- aver prodotto domanda di rientro per ciascun anno dell'ottennio antecedente all'anno scolastico in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio;
- aver richiesto, come prima preferenza, la scuola, circolo o istituto dove si era titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto;
- aver riportato nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Tale richiesta risulta soddisfatta anche con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento;
- per la scuola primaria e dell'infanzia, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

Precedenza personale con handicap a carattere di gravità art. 3 comma 3 legge 104/92

Il personale riconosciuto con handicap a carattere di gravità di cui all'art. 33, comma 6, Legge 104/92 compete una precedenza nell'ambito delle 3 fasi dei trasferimenti. Tale precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti spetta nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del t.u. approvato con DPR 23.12.1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici (art. 38, c.5 della legge 23.12.1998, n. 448).

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Precedenza prevista dai commi 5 e 7 della legge 104/1992

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

L'assistenza da parte del figlio unico al genitore con grave disabilità compete al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, ed alla presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli

non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia. Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884);

- c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Condizioni per fruire della precedenza

- il personale interessato beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti; tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- La precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza

sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

- Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
- L'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. L'onere di tale certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.
- Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Richiesta di cattedre articolate su più sedi

Le opzioni sono le seguenti:

- 1) non viene barrata nessuna delle due caselle; in tal caso il trasferimento avverrà solo per disponibilità su cattedre intere nelle scuole indicate dall'interessato;
- 2) il docente barra la casella "A": in tal caso il sistema prende in considerazione ogni singola preferenza nell'ordine indicata dall'interessato, ed esamina la possibilità di trasferimento prima sulla cattedra intera e poi sulla cattedra orario esterna ubicata nel comune che comprende la preferenza indicata. In mancanza di disponibilità il sistema esamina le preferenze successive, sempre nello stesso ordine;

3) il docente barra la casella "B": in tale ipotesi il sistema esamina, nell'ordine, ogni specifica preferenza indicata dall'interessato nel seguente ordine: a) cattedra intera, 2) cattedra orario tra il comune cui corrisponde la preferenza indicata ed altra scuola dello stesso comune, 3) cattedra orario tra scuola ubicata nel comune di corrispondenza con la preferenza ed altra scuola di un qualsiasi altro comune dell'intera provincia, in base al criterio della viciniori età.

Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l'indicazione inerente a "cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi", in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti dello stesso comune.

La scelta della partecipazione al movimento anche su cattedre orario comporta sempre delle perplessità da parte dei docenti. Bisogna considerare che il disagio della prestazione del servizio in più di una scuola è compensata dalla maggiore probabilità di ottenere un trasferimento nelle scuole desiderate, specialmente quando si partecipa con un punteggio medio-basso. Inoltre è sempre possibile chiedere, per lo stesso anno coincidente con quello dei trasferimenti, l'assegnazione provvisoria, qualora se ne posseggano i requisiti.

Altra possibilità di migliorare la composizione della cattedra orario, è rappresentata dalla possibilità, in fase di presentazione delle domande di utilizzazioni, di chiedere l'ottimizzazione della cattedra finalizzata ad associare alla scuola di titolarità, una seconda scuola più vicino possibile.

Su tali presupposti sarà bene precisare le disposizioni esistenti in materia di formazione delle cattedre orario

La procedura di determinazione delle cattedre esistenti nella pianta organica di ciascuna istituzione scolastica, per ogni classe di concorso, può dare luogo rispettivamente:

- a cattedre ordinarie (costituite dall'abbinamento delle classi di un determinato corso di studi in base ai decreti ministeriali costitutivi delle cattedre),
- a cattedre interne nella scuola, costituite dall'abbinamento di corsi di studio anche diversi, in relazione ai vari indirizzi presenti nell'istituzione scolastica;
- a cattedre orario esterne, costituite da una spezzone orario in una determinata scuola di consistenza orario pari o superiore alla metà dell'orario di cattedra, e con completamento, sino al raggiungimento delle 18 ore, con spezzoni orario disponibili in altre scuole.
- A spezzoni orario in classi collaterali non abbinati per la costituzione di cattedre interne alla scuola e/o di cattedre orario esterne.

Le cattedre orario interne vengono determinate associando gli spezzoni elementari con il solo vincolo del raggiungimento dell'orario di cattedra previsto per ogni classe di concorso. Per la definizione delle cattedre orario esterne è necessario che per tutte le unità scolastiche della provincia siano state comunicate le classi e

le scuole facilmente raggiungibili. Il Sistema a partire dalla situazione delle ore residue presenti nelle singole scuole, utilizzando specifici modelli e tenendo conto delle cattedre orario esterne determinate per l'anno scolastico precedente, costituisce le cattedre orario esterne tra due o tre unità scolastiche mediante la procedura definita "fase associativa".

Il ricorso alla composizione delle cattedre orario esterne risulta un fenomeno sempre crescente a causa delle riduzioni degli organici e della necessità di dover ricondurre tutte le cattedre all'interno di una scuola all'orario obbligatorio settimanale delle 18 ore.

Le cattedre orario sono composte, in generale, da uno spezzone orario di almeno 9 ore che costituisce la titolarità del docente, abbinato ad altri spezzoni orario disponibili in scuole diverse

Tali abbinamenti devono essere fatti con i criteri della facile raggiungibilità in riferimento a delle tabelle appositamente predisposte e conosciute dal sistema informatico che deve procedere, in automatico alla costituzione delle cattedre orario esterne.

Le cattedre orario esterne possono essere costituite con il limite delle 3 scuole ubicate in non più di due comuni diversi.

L'individuazione dei docenti da assegnare alle cattedre orario esterne non sempre è sorretta da una normativa chiara e priva di incertezze ingenerando, sovente, delle controversie.

Come abbiamo detto in precedenza, in fase di partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e professionale, il docente può chiedere l'assegnazione di cattedre orario che abbiano le seguenti caratteristiche:

- tipo A): cattedre orario nello stesso comune,
- tipo B), cattedre orario tra scuole ubicate in comuni diversi.

La scuola di titolarità del docente corrisponde all'istituzione scolastica indicata tra le preferenze sul modulo domanda. L'abbinamento con le altre scuole avverrà con i criteri indicati in precedenza.

La procedura informatica che sorregge l'iter della mobilità, esamina, nell'ordine, ciascuna preferenza indicata dal docente e verifica, nell'ipotesi in cui il docente sia in posizione utile nella graduatoria per punteggi e per preferenze per partecipare al movimento, l'esistenza, nell'ordine, di cattedre intere nella scuola richiesta e, in subordine, cattedre orario esterne con altre istituzioni scolastiche ubicate prima nello stesso comune della scuola principale e, poi, con altre scuole site in comuni diversi, in riferimento alla tipologia di cattedre esterne richiesta dal docente.

Se non vi sono disponibilità di sedi nella scuola corrispondente alla prima preferenza, il sistema prosegue, con lo stesso criterio, ad esaminare le disponibilità corrispondenti alla seconda preferenza espressa nella domanda.

Se la preferenza espressa dal docente è del tipo sintetica (comune, distretto, provincia), per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola;
- 2) cattedre orario esterne stessa sede;
- 3) cattedre orario esterne fuori sede,

tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa dal docente per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.

All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dai Bollettini Ufficiali diffusi dal Miur, sul proprio sito internet, e contenenti l'elenco delle scuole di ogni ordine e grado.

Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.

Cattedre orario con sedi associate all'istituto principale

Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle ubicate in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituto principale.

Variazioni delle cattedre orario

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.

Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.

Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'ufficio territorialmente competente.

I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

Le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

Da quanto detto in precedenza il docente trasferito in cattedra orario, anche se con punteggio superiore a quello degli altri docenti già titolari nella scuola, non può invocare di essere assegnato sulla cattedra intera, se non con le modalità indicate in precedenza.

Determinazione del soprannumero nelle scuole con cattedre orario

Se in una scuola, per una determinata tipologia di posto o di classe di concorso, sono presenti docenti titolari su cattedre interne alla stessa e docenti titolari nella scuola con cattedre orario esterne, in caso di soprannumero, la determinazione del soprannumero coinvolge tutti i titolari a prescindere dall'articolazione della loro cattedra. Ad essere individuato in soprannumero sarà, pertanto, il docente con punteggio più basso in graduatoria.

Nuova istituzione di cattedra orario esterna (art. 18 CCNI mobilità)

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto finalizzata all'individuazione dei perdenti posto, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e tenendo conto dei titolari trasferiti dal successivo 1° settembre (art. 23 comma 11 del contratto).

In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenza ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto).